

**acquisizione lavori beni e servizi inferiori a
€ 40.000 per i servizi e forniture
150.000 per lavori
Con avviso di manifestazione di interesse**



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n. 072 del 26 agosto 2016

OGGETTO: ASFALTATURA PIAZZA BEATA ANNA ROSA GATTORNO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Nominato con decreto del Sindaco n. 08 in data 16.12.2014

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;

PRESO E DATO ATTO che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto responsabile del servizio l'adozione degli atti relativi ai lavori di cui all'oggetto.

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"* e rilevato

Visto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rilevato tuttavia che, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica,
 - gas,

- ▯ carburanti rete e carburanti extra-rete,
- ▯ combustibili per riscaldamento,
- ▯ telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che il lavoro oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie indicate nell'elenco su riportato;

Visto l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che per tanto è necessario avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il lavoro da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa su file dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'ente, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti".

Rilevato che la spesa complessiva è quantificabile in € 23.000,00 + IVA di cui € 1.392,18 per oneri sicurezza

Visti

- L'art.31 ai sensi del quale *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato."*
- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*
- l'art.35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art.36 che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa."*

possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 atteso che tale procedure, attivata col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo attuare i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016 e primo tra questi il principio di proporzionalità garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri e eccessivi;

Rilevato che i principi di cui al su richiamato art.30 sono integralmente garantiti e rispettati

- a) mediante la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, in quanto si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune nel rispetto del principio di non discriminazione, della libera concorrenza, rispettando altresì, l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, mentre la negoziazione assicurata dalla selezione dell'offerta mediante negoziazione avviata attraverso la richiesta di preventivi a cinque operatori

dato atto, inoltre,

- a. Che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base del progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 88 del 12.08.2016 rispettando il principio dell'economicità
- b. Che il valore del contratto è determinato in ossequio del disposto dell'art.35 del D.Lgs. n.50/2016
- c. Che l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal PEG (e specificata nella deliberazione G.C. n.88 del 12.08.2016 di approvazione del progetto)
- d. Che il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013, nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- e. Che il principio della pubblicità viene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese dell'avviso per invitare a manifestare l'interesse, che allegato si approva col presente provvedimento

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 **"Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che** al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e dato atto che in relazione all'importo a base di gara, l'appalto è esente dal contributo a carico degli operatori economici;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il D.lgs.n.50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) Di AVVIARE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 la procedura per l'esecuzione dei lavori di ASFALTATURA PIAZZA BEATA ANNA ROSA GATTORNO mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse allegato alla presente.
- 2) DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
 - Oggetto del Contratto: ASFALTATURA PIAZZA BEATA ANNA ROSA GATTORNO
 - Fine da perseguire: eseguire la manutenzione straordinaria del piano viabile di Piazza Gattorno.
 - Forma del contratto: scrittura privata;
 - Clausole essenziali: quelle contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale/disciplinare/Foglio Patti e Condizioni;
 - Criterio di selezione degli operatori economici: previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio
 - Criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo
- 3) DI APPROVARE la lettera di invito che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

missione	10	programma	5	titolo	2
macroagg.	2	cap	11532	descrizione	come da oggetto
CIG	richiesto con procedura successiva alla presente				
importo	€ 23.000,00 + IVA di cui € 1.392,18 oneri sicurezza				

- 5) Di dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2017.
- 6) Di dare atto che la spesa di che trattasi non soggiace ai limiti di cui 5° comma dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionato

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica
- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e del regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 9) Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è il Sig.Battioni geom. Vito e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
- 10) Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 11) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente
- All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.35, comma3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dei dirigenti" ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese
 - Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese
- 9) di pubblicare, altresì, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto e i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione:
- a) sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016;
 - b) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016
 - b.1sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 - b.2sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BATTIONI Geom. Vito

Vito Battioni